



Numero di protocollo : AMM18/09/20.039229U



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.  
Avv. Maria Masi

Roma, 18 settembre 2020

A/

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
di  
91100 T R A P A N I  
( via e.mail a: [segreteria@ordineavvocati.trapani.it](mailto:segreteria@ordineavvocati.trapani.it) )

e, per conoscenza :

Ai

CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
( via e.mail )

OGGETTO : quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani con  
nota 11 maggio 2020

*Gentili Presidenti,*

con riferimento alla nota richiamata in oggetto, informo che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 18 giugno 2020, sentita la relazione della Cons. Carolina Rita Scarano, dopo ampia discussione ha approvato la risposta che, di seguito, si riporta integralmente :

*“Il COA Trapani chiede se possa ritenersi utilmente valida ai della pratica forense, in alternativa ed in equivalenza alla partecipazione all’udienza ordinaria, l’eventuale attestazione da parte dell’avvocato di partecipazione del proprio tirocinante alla redazione dell’atto processuale, che ogni dominus potrebbe apporre in calce alle note scritte depositate per l’udienza cartolare.*

*Pur non trattandosi di udienza in senso tecnico, lo scambio di note per la trattazione dei giudizi comporta comunque un’attività alla quale il tirocinante può utilmente partecipare, equiparabile alla redazione del verbale di udienza e pertanto la risposta al quesito può essere positiva, anche alla luce del fatto che, a fronte del periodo emergenziale tuttora in corso, si svolgono udienze in numero estremamente ridotto rispetto all’ordinario.*

Non può comunque non considerarsi in questa sede che la previsione di cui all'art. 6, comma 3 del D.L. 08/04/2020, n. 22 – la quale ha disposto che il semestre di pratica forense all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze, dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID 19, è da considerarsi positivamente svolto anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo – debba essere estesa anche al periodo successivo all'undici maggio 2020, in quanto l'attività presso gli Uffici Giudiziari è fortemente limitata così da non permettere l'acquisizione del numero minimo di presenze richieste da parte del tirocinante.”

Con i migliori saluti,

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

*ellaxio ellan*